I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/74 DEL CONSIGLIO

**del 2 agosto 1974**

**che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1974 dal regolamento (CEE) n. 3593/73, per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3593/73 [1], il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, il cui volume è stato fissato in un primo tempo al livello di 500 000 metri cubi ;

considerando che i dati economici relativi al consumo e alla produzione di tali prodotti non permettono ancora di stabilire in maniera esauriente il bilancio comunitario del fabbisogno d'importazione in provenienza da paesi terzi ; che sembra comunque che taluni Stati membri abbiano un fabbisogno supplementare che non può essere coperto dalla produzione comunitaria ; che conviene perciò procedere ad un aumento del contingente tariffario di cui trattasi nella misura di un volume adeguato, che potrebbe essere di 100 000 metri cubi ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti a causa dell'incertezza del fabbisogno supplementare di ogni Stato membro, occorre costituire una riserva comunitaria di volume pari a quello dell'aumento previsto ;

considerando che le aliquote iniziali attribuite agli Stati membri nella ripartizione del contingente iniziale possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una determinata data del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3593/73, per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, è portato da 500 000 a 600 000 metri cubi.

2. Quest'aumento di 100 000 metri cubi costituisce la riserva.

*Articolo 2*

1. Se l'aliquota di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3593/73 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 4 del presente regolamento — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari

[1] GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 45.

al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ogni Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischiano di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

*Articolo 3*

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 2 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

*Articolo 4*

Se il 15 ottobre 1974 uno Stato membro non ha esaurito l'aliquota attribuitagli a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3593/73, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 novembre 1974, la parte non utilizzata dell'aliquota stessa che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se c'è motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1974, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso e imputate al contingente tariffario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota che essi trasferiscono alla riserva.

*Articolo 5*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3593/73 e all'articolo 2 del presente regolamento, e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 10 novembre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente.

2. La gestione delle aliquote complementari si effettua in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3593/73.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. DESTREMAU